



DETERMINA N. 139/2024

ROMA, 9 OTTOBRE 2024

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 POSIZIONE CON PROFILO DI PRIMO RICERCATORE II LIVELLO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL DEL 7 APRILE 2006.

CODICE BANDO 15(24).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” (nel seguito CREF);

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti pubblici di ricerca;

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 54 del 17 luglio 2023, in vigore dal 18 settembre 2023;

VISTO il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14(24) del 9 febbraio 2024;

VISTO il Regolamento del personale, emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018, n. 61;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;



VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168” per le parti compatibili;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contenente il “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTO il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l'art. 24, comma 2 secondo il quale *“l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”*;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8, comma 1 secondo il quale “le domande (e i relativi allegati) per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle



pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 27 giugno 2022, con la quale Il CREF ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l’individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002/2005, in particolare l’art. 15, comma 5, secondo cui *“l’accesso al II livello del profilo di ricercatore avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore”*;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

TENUTO CONTO della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, resa a sezioni unite, n. 8985/2018 in data 11 aprile 2018 concernente l’applicazione dell’art. 15, comma 5 del CCNL 7 aprile 2006 al personale del comparto delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;

PRESO ATTO dell’adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, in base alla raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 2005, n. 251;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022), come modificata dall’art. 1, commi 573 e 574, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023) in merito alle risorse relative all’anno 2022 non ancora assegnate e da ripartire tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il D.M. n. 1156 del 25 gennaio 2023 (Promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello art. 1 comma 310, lett. b), con il quale sono state ripartite tra gli enti e le



istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022 le risorse di cui alla sopra richiamata legge, così come modificata dall'art. 1, comma 573, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro il limite di euro 87.122,00;

VISTO il D.M. n. 234 del 5 aprile 2023 mediante il quale - in base alla quota disponibile - sono state assegnate al CREF le risorse destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, in proporzione al numero delle unità di personale precedentemente comunicate;

VISTO il Piano Triennale di Attività 2024-2026 del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 50(24) del 12 luglio 2024, unitamente al Piano triennale di fabbisogno del personale per il medesimo triennio nel quale nell'ambito della programmazione 2024 è prevista l'attivazione di una procedura selettiva di cui all'art. 15 comma 6 CCNL 2002-2005 per una posizione da Primo Ricercatore II livello, finanziate con le suddette risorse assegnate dal MUR;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del CREF, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 53(24) del 12 luglio 2024;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78(24) del 27 settembre 2024 con cui è stata autorizzata l'indizione della procedura selettiva per titoli, riservata al personale dipendente del CREF con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per n. 1 posizione con profilo di Primo Ricercatore II livello professionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006", a valere su risorse assegnate dal MUR;

VISTO l'allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78(24) del 27 settembre 2024, in sono stati definiti i dettagli per la redazione del bando, di cui alla procedura di selezione in oggetto;

RITENUTO, in attuazione della sopra richiamata delibera n.78(24), di procedere all'indizione di un bando di concorso per il reclutamento n. 1 unità di personale nel profilo di Primo Ricercatore – II livello professionale come sopra specificato;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 117 del 27 dicembre 2023;

VERIFICATA la necessaria copertura sulle pertinenti voci di costo relative al personale per l'esercizio 2024;

DETERMINA

ART. 1

NUMERO DI POSIZIONI DA RICOPRIRE

È indetta una procedura selettiva per n. 1 (uno) posto di Primo Ricercatore, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione – quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, nel profilo di seguito indicato:



- Linea di ricerca: "Misura e studio dei raggi cosmici al suolo e diffusione della cultura scientifica nelle scuole": per realizzare esperimenti scientifici sui raggi cosmici e portarli all'interno delle scuole superiori italiane, in modo da coinvolgere i giovani studenti e favorire la diffusione della cultura scientifica. In particolare, l'attività riguarda lo sviluppo e uso di rivelatori a grande superficie per l'identificazione energetica e posizionale dei muoni.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla selezione sono ammessi i dipendenti del CREF in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2024 e inquadrati nel profilo professionale di Ricercatore III livello al 31 dicembre 2023 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
2. I requisiti utili ai fini della valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 1° gennaio 2024. Per "requisiti utili alla valutazione" si intendono i documenti/attività/progetti ecc. svolti dai candidati nell'espletamento delle mansioni proprie del profilo immediatamente inferiore a quello per cui si concorre che vengono sottoposti alla Commissione ai fini della valutazione del "merito scientifico ovvero tecnologico".
3. Il requisito della permanenza in servizio nel medesimo profilo e livello deve essere mantenuto dai candidati fino al provvedimento di nomina del vincitore, di cui al successivo art. 9.
4. L'Amministrazione potrà disporre, in qualunque momento e, comunque, fino alla conclusione della procedura di selezione che forma oggetto del presente bando, l'esclusione dei candidati, con provvedimento motivato del Direttore amministrativo, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo.
5. Non saranno ammessi alla procedura i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nel biennio precedente alla data del 1° gennaio 2024.

ART. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A), e corredata di tutta la documentazione necessaria, ha valenza di piena accettazione delle condizioni e di piena conoscenza ed accettazione delle norme dettate o richiamate nel presente bando e dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59:59 del giorno 24 ottobre 2024.



2. Il presente bando, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito istituzionale del CREF, al seguente indirizzo: “www.cref.it”, sezione “Bandi e gare”.
3. La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione dovrà essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata, in formato “PDF”, all’indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura “Bando 15(24) Selezione articolo 15 CCNL - Primo Ricercatore”.
4. La data e l’ora di inoltro della domanda di cui al precedente comma 1 saranno certificate dal sistema informatico.
5. Non sono ammesse le domande di ammissione alla procedura di selezione che provengano da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.
6. Qualora i documenti allegati alla domanda di ammissione alla procedura di selezione, inviati, unitamente alla domanda, a mezzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità definite nei precedenti commi 1 e 3, superino la dimensione massima complessiva consentita dalla relativa casella, il candidato potrà trasmettere i predetti documenti con ulteriori e successivi messaggi, utilizzando sempre la posta elettronica certificata, indicando, nell’oggetto di ogni singolo messaggio, la dicitura “Trasmissione documentazione selezione articolo 15 - Primo Ricercatore” e specificando la numerazione progressiva dell’invio (a titolo esemplificativo: primo invio, secondo invio, terzo invio, ecc.).
7. Le domande di ammissione alla procedura di selezione trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 5 del presente articolo saranno considerate irricevibili.
8. La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale, debitamente datata e sottoscritta dal candidato.
9. La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura di selezione oggetto del presente bando, con provvedimento motivato del Direttore amministrativo, qualora:
 - a) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - b) la domanda di ammissione sia considerata irricevibile, ai sensi del comma 7 del presente articolo;
 - c) la domanda di ammissione risulti priva della sottoscrizione prevista dal comma 8 del presente articolo.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE



1. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale, profilo e livello professionale;
 - b) il possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2, comma 1, del presente bando;
 - c) di non avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data del 1° gennaio 2024.
2. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
 - a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di ammissione alla procedura di selezione.
3. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata da:
 - a) curriculum vitae del candidato, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto. All'interno del curriculum vitae, i candidati sono tenuti a specificare:
 - i. l'attività di ricerca nell'ambito delle linee di ricerca relative al profilo per il quale si partecipa, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
 - ii. il numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori relativi al profilo per il quale si partecipa;
 - iii. i contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali relativi al profilo per il quale si partecipa;
 - iv. i finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
 - v. i premi o i riconoscimenti per l'attività personale nella linea di ricerca relativi al profilo per il quale si partecipa;
 - vi. ulteriori elementi caratterizzanti l'attività scientifica, diversi dai precedenti.
 - vii. le categorie relative all'attività svolta, di cui al successivo art. 6, comma 1.
 - b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato B);
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tutta la documentazione, di cui alle già menzionate lettere a), b) dovrà essere sottoscritta con firma autografa leggibile e prodotta in formato PDF oppure dovrà essere firmata digitalmente. Le domande carenti di uno o più degli elementi richiesti o che non siano di chiara lettura saranno ritenute non valide.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:



- a) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) nei casi di mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati a causa di eventuali disagi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
5. L'Amministrazione utilizzerà, per eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione che forma oggetto del presente bando, unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai candidati nelle domande di ammissione alla procedura di selezione.

ART. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto del Direttore amministrativo previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
3. La commissione esaminatrice è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario. I componenti della commissione sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Il provvedimento di nomina della commissione è pubblicato sul sito istituzionale del CREF all'indirizzo www.cref.it, nella Sezione "Bandi e gare".
4. La commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
5. Per la valutazione dei candidati per il rispettivo profilo, la commissione dispone complessivamente di 100 (cento) punti, di cui:
 - 80 (ottanta) punti per la valutazione del curriculum professionale, di cui al successivo articolo 6;
 - 10 (dieci) punti per la valorizzazione dell'attività svolta, desumibile dal curriculum professionale, di cui al successivo articolo 7;
 - 10 (dieci) punti per la prova orale.
6. Nel corso della prima riunione, la commissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri di valutazione in merito al curriculum professionale, alla valorizzazione dell'attività svolta e alla prova orale.
7. La commissione esaminatrice conclude la procedura selettiva entro il termine di tre mesi dalla data della prima riunione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione



esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore amministrativo del CREF, che potrà valutare la concessione di eventuali proroghe.

ART. 6

CURRICULUM PROFESSIONALE

1. Ciascun candidato dovrà presentare un curriculum professionale come precedentemente specificato all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente bando.
2. Il curriculum professionale sarà valutato secondo i seguenti criteri:
 - i. rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nell'ambito delle linee di ricerca di cui alla presente tabella, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
 - ii. grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti al profilo;
 - iii. rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al profilo;
 - iv. consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
 - v. grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività personale nella linea di ricerca e in relazione al profilo;
 - vi. ulteriori elementi caratterizzanti l'attività scientifica desumibili dal CV coerenti con il profilo.
3. Per la valutazione del curriculum professionale saranno attribuiti massimo 80 punti, così ripartiti:
 - Prodotti e Titoli (max 45 punti).
 - a) congruenza di ciascun prodotto presentato con il profilo di cui all'art. 1 del presente bando;
 - b) apporto individuale nei prodotti presentati;
 - c) originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.
 - Contributo e risultati dell'attività (max 25 punti).

Saranno valutati tenendo in particolare considerazione l'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari del CREF.
 - Prospettive scientifiche e potenziale (max 5 punti).

Le prospettive scientifiche e il potenziale saranno valutate tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per il CREF, la comunità scientifica e il Paese.
 - Percorso professionale (max 5 punti).

Il percorso professionale sarà valutato con un giudizio motivato su tutte le esperienze professionali e le competenze non valorizzate nelle sezioni precedenti con assegnazione del relativo punteggio.



4. L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

ART. 7

VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E PROVA ORALE

1. Il punteggio previsto per la valorizzazione dell'attività svolta è ripartito tra le sottoindicate categorie:
 - a. incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico ricoperti in enti e istituzioni di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - b. ruoli di servizio ricoperti in enti e istituzioni di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - c. incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
 - d. coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
 - e. responsabilità nell'organizzazione di eventi di divulgazione e comunicazione della scienza;
 - f. seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di divulgazione e comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;
 - g. responsabilità di attività di educazione, formazione o aggiornamento professionale;
 - h. attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università e coerenti con la missione del CREF.
2. La prova orale consisterà in un colloquio, che potrà svolgersi anche con modalità telematiche e avrà per oggetto una breve dissertazione sulle esperienze scientifiche e professionali del candidato; inoltre, tale colloquio sarà finalizzato ad accertare gli obiettivi del candidato, la sua autonomia, la sua visione nell'ambito delle ricerche di proprio interesse e la capacità di svilupparne ulteriori, l'interesse verso nuove progettualità e la capacità di implementazione di modelli innovativi.
3. Il diario della prova orale sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREF almeno venti giorni prima della data di inizio dei colloqui stessi. Ciascun candidato riceverà in ogni caso comunicazione individuale del punteggio assegnato dalla commissione esaminatrice in merito alla valutazione del curriculum professionale e della valorizzazione dell'attività svolta con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni rispetto all'avvio della prova orale.

ART. 8

TITOLI DI PREFERENZA

In caso di parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata secondo l'ordine dei seguenti criteri:

- a) dalla maggiore permanenza effettiva nel profilo di III livello;



- b) dal numero di figli a carico;
- c) dalla maggiore età anagrafica.

ART. 9

REGOLARITÀ DEGLI ATTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE

1. La selezione si intende superata con il conseguimento di un punteggio almeno pari al 70% del rispettivo totale in ciascuna delle tre voci di cui all'art. 5 co. 5 (valutazione del curriculum professionale, valorizzazione dell'attività svolta e prova orale).
2. Al termine della selezione, la commissione esaminatrice redigerà l'elenco dei candidati con le relative votazioni conseguite in ciascuna delle suddette tre voci e formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ognuno di essi.
3. La graduatoria sarà approvata con determinazione del Direttore amministrativo, che accerterà altresì la regolarità del procedimento concorsuale. Risulterà vincitore della selezione, per ogni profilo, il candidato idoneo che avrà ottenuto il punteggio più alto.
4. Il vincitore sarà inquadrato nel profilo di Primo Ricercatore, II livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2024, purché in servizio presso il CREF all'atto della nomina.
5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del CREF, all'indirizzo www.cref.it, nella sezione "Bandi e Gare". Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi decorre dalla data di pubblicazione.
6. La graduatoria sarà valida solo per questo concorso, non è in alcun modo impegnativa per il CREF ai fini di eventuali scorrimenti.
7. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del decreto legislativo n. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il CREF. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal D.lgs. 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.



3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Direttore amministrativo, al Responsabile del procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale del CREF.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 11

PUBBLICITÀ, ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del CREF all'indirizzo www.cref.it.
2. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari del CREF.
3. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.



4. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.
5. Il Responsabile del procedimento per la procedura di cui al presente bando è il dott. Emanuele Giorgi – E-mail: emanuele.giorgi@cref.it; PEC: centrofermi@pec.centrofermi.it – numero di telefono: 06 45502918.

ARTICOLO 12

NORME DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il CREF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.
4. Il CREF si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
5. Il CREF vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
6. Resta ferma la facoltà del CREF di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per il ricorrere di clausole di esclusione, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Il Direttore amministrativo
Dott. Alessandro Sbrana



PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 POSIZIONE CON PROFILO DI PRIMO RICERCATORE II LIVELLO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL DEL 7 APRILE 2006.

Bando n. 15(24)

ALLEGATO A)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

AL MUSEO STORICO
DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE
ENRICO FERMI
Posta Elettronica Certificata (PEC):
reclutamento@pec.centrofermi.it

Il/La sottoscritto/a

(Nome) _____ (Cognome) _____

nato/a _____ il _____

codice fiscale _____, residente in

_____ Via

_____ n. _____ (C.A.P.

_____) prov. _____ Stato _____, dipendente a tempo indeterminato del Museo

storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, inquadrato nel profilo di

_____ livello _____, esprime il proprio consenso al trattamento dei

dati personali forniti per gli adempimenti connessi alla procedura selettiva, nel rispetto di quanto

disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal “Regolamento del Parlamento

e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva

95/46/CE”, denominato anche “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, e dal D.lgs. 10 agosto

2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento

del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”.



Il/La sottoscritto/a

preso visione del bando n. 15(24) – Procedura selettiva, per titoli e colloquio, riservata al personale dipendente del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per n. 1 posizione con profilo di Primo Ricercatore II livello professionale ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva sopra menzionata.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punibili a norma di legge e che questa Amministrazione procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 2, comma 1, del bando in oggetto;
2. di non avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data del 1° gennaio 2024.

di voler ricevere le informazioni attinenti alla presente selezione, senza che il CREF abbia altro obbligo di avviso, al seguente indirizzo PEC/posta ordinaria e al seguente numero telefonico:

PEC/e-mail: _____

telefono: _____

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni successive.

Da allegare alla presente domanda:

- A. copia fronte retro di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto);
- B. “curriculum vitae”, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto dal richiedente, secondo quanto specificato all’art. 4, comma 3 del bando in oggetto. Il curriculum vitae deve contenere la seguente autorizzazione: “Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679”;
- C. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del medesimo decreto, di cui all’Allegato B, sottoscritto dal candidato.

Data

Firma



PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 POSIZIONE CON PROFILO DI PRIMO RICERCATORE II LIVELLO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL DEL 7 APRILE 2006.

Bando n. 15(24)

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(art 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che questa Amministrazione effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati

DICHIARA, sotto la propria responsabilità

che il contenuto del “curriculum vitae” allegato alla domanda di partecipazione alla selezione corrisponde al vero.

Data _____

Firma del dichiarante (*per esteso e leggibile*) _____